



REGIONE  
PIEMONTE

*Direzione Sanità*  
*Settore Prevenzione e Veterinaria*  
*sanita.pubblica@regione.piemonte.it*

Il Dirigente

Torino,

Protocollo n.

Classificazione

15 NOV. 2016

23256/A1408A

Ai Direttori Generali delle ASL  
della Regione Piemonte

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari  
delle ASL della Regione Piemonte  
Area A, B e C

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

All'Associazione Regionale Allevatori

Agli ordini provinciali dei Medici Veterinari  
della Regione Piemonte

e p.c. Al Ministero della Salute  
Direzione Generale della Sanità Animale  
e dei Farmaci Veterinari

Ai Servizi Veterinari delle Regioni  
e delle Province Autonome

**LORO SEDI**

OGGETTO: Nuovo Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi – istruzioni applicative.

Il D.M. 2 febbraio 2016 (in seguito DM) avente ad oggetto "*Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi.*", pubblicato nella G.U. n. 96 del 26/04/2016, ha ridefinito il quadro normativo in materia, abrogando esplicitamente il D.M. 4 dicembre 1976. "*Profilassi dell'anemia infettiva degli equini*". Nel corso degli ultimi vent'anni sono intervenute numerose fonti europee, nazionali e regionali, con una conseguente difformità di approccio al problema

tra Regione e Regione. Il nuovo DM stabilisce l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria uniforme su tutto il territorio nazionale, per tutte le tipologie di aziende detentrici di equidi, senza fare più ricorso all'assegnazione di qualifiche sanitarie dimostratasi ininfluenza ai fini della esecuzione dei piani di risanamento. Spetta poi alle Regioni l'obbligo di assicurare e verificare l'attuazione del piano.

Il testo del DM, fin dalla sua pubblicazione in G.U., ha destato non pochi dubbi circa alcuni aspetti pratico-applicativi, che potrebbero vanificarne in parte gli intenti. Per questo motivo si ritiene utile chiarirne alcuni punti, anche sulla scorta delle osservazioni avanzate al Ministero della Salute da parte dello scrivente settore e delle richieste di chiarimento pervenute dai servizi veterinari delle ASL.

Va preliminarmente osservato che il CRAIE (Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva equina presso l'IZS del Lazio e della Toscana) ha attribuito alla Regione Piemonte un livello di rischio basso, alla luce dei risultati ottenuti nel triennio 2010-2012 e del numero di aziende positive confermate nello stesso periodo. Questo elemento va sempre tenuto presente nella lettura del DM, così come il fatto che in Regione Piemonte alla data odierna sono presenti e mantenuti in vita solo due equidi risultati infetti rispettivamente nel 2007 e nel 2008, a fronte di oltre 85.000 test eseguiti nel quinquennio 2011-2015.

Va poi tenuto conto del fatto che la Regione Piemonte, nell'esercizio della potestà regolamentare costituzionalmente assegnata dall'art. 117, ha prodotto nel tempo diversi atti (DPGR n. 3716 del 6/9/1995; D.G.R. n. 33-729 del 29/8/2005; D.G.R. n. 24-1222 del 3/3/2015) che, per quanto non in contrasto con il DM, sono ancora applicabili.

Infine va evidenziato che le misure previste dal DM consentono di modulare in maniera flessibile i criteri di sorveglianza sulla base dell'analisi del rischio a livello territoriale, cadenzando i controlli sierologici in modo da evitare sprechi in termini di impiego di risorse e di costi.

#### **Controlli previsti sul territorio piemontese (Regione a basso rischio)**

Vigilanza permanente: i Servizi Veterinari effettuano un sopralluogo di vigilanza presso tutte le aziende che ospitano equidi almeno una volta ogni tre anni e non più ogni quattro come prevedeva la D.G.R. n. 24-1222 del 3/3/2015.

La periodicità dei controlli sierologici, per gli equidi di età superiore ai dodici mesi, è anch'essa triennale ma solo per gli animali destinati ad essere movimentati verso fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre concentrazioni di equidi (maneggi, scuderie, alpeggi).

La periodicità sarà invece annuale per gli equidi degli allevamenti che in ARVET e in BDN risultano avere come orientamento produttivo “LAVORO”, ossia quelli in cui gli equidi vengono allevati esclusivamente o prevalentemente per lavoro (trasporto di materiali o altro). La periodicità è pure annuale per tutti i muli e per gli altri equidi degli allevamenti in cui siano presenti uno o più muli.

In tutti questi casi i costi del campionamento e delle prove diagnostiche continueranno ad essere a carico dei proprietari/detentori degli equidi.

I prelievi diagnostici possono essere effettuati a cura dei servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti o da veterinari formalmente incaricati secondo le modalità in precedenza definite a livello regionale, che prevedono l’iscrizione in un apposito elenco istituito presso lo scrivente Settore.

I campioni di sangue dovranno essere scortati dalla nuova scheda (mod. A) compilata in ogni sua parte. Schede non compilate completamente o su modelli diversi da quello ministeriale comporteranno, a partire dal 31/12/2016, la sospensione del campione in accettazione da parte dell’IZS fino a completa regolarizzazione da avvenire entro i termini di conservabilità del campione stesso (due-tre giorni), pena la ripetizione del prelievo. Per agevolare il compito la nuova scheda è scaricabile, in modalità precompilata con i dati anagrafici, inserendo il codice aziendale in BDN - applicativo Equidi (stampa modelli, AIE).

All’interno delle aree di sorveglianza attiva (ASA) e nei cluster, così come definiti dal DM, i controlli avranno periodicità annuale e riguarderanno tutti gli equidi di età superiore ai dodici mesi. In questo caso i controlli saranno a titolo gratuito in quanto rientrano nell’ambito delle attività previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria per impedire la diffusione delle malattie infettive. Il veterinario che esegue il prelievo avrà cura di indicare come motivo di prelievo sul mod. A il campo “1 – Sorveglianza sierologia in azienda” aggiungendo di suo pugno la specifica “ASA” o “CLUSTER” in modo tale che l’IZS possa procedere all’effettuazione gratuita dei test.

La necessaria registrazione dell’esito dei test sul documento di identificazione del cavallo compete esclusivamente ai Servizi Veterinari delle ASL, su richiesta del proprietario o detentore del cavallo.

Una novità importante è rappresentata dalla sostituzione dell’immunodiffusione in gel di agar (AGID) come test diagnostico di screening a favore del test ELISA. Permane tuttavia la necessità di ricorrere all’AGID per gli equidi oggetto di scambi all’interno dell’Unione Europea in quanto unico test riconosciuto a tal fine, per cui sarà bene informare tutti i proprietari/detentori di equidi interessati circa

le diverse finalità dei due test. Il veterinario prelevatore dovrà quindi indicare come motivo di prelievo sul mod. A il campo “8 – Movimentazioni capi Nazionale” se richiede l’esecuzione del test ELISA, mentre se viene richiesto il test AGID dovrà barrare il campo “9 – Movimentazione capi Internazionale”.

### **Movimentazione degli equidi e sanzioni**

Come detto in precedenza le norme del DM hanno valenza nazionale, per cui vanno applicate anche per cavalli provenienti dal territorio extraregionale con il conseguente divieto di movimentazione di equidi non testati nei tempi prescritti.

Nei casi in cui i soggetti provengano da aree del territorio nazionale con qualifica sanitaria inferiore (aree a rischio elevato) dovrà essere dimostrata l’esecuzione di un test entro l’anno precedente la movimentazione.

Per le movimentazioni all’interno dei confini regionali o con Regioni a basso rischio, ivi compresi i concentramenti animali (fiere, mercati, ippodromi e maneggi) e gli spostamenti verso i pascoli e gli alpeggi, va verificato che tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi abbiano subito un controllo sierologico nei tre anni precedenti la movimentazione.

Eventuali violazioni a tale divieto andranno sanzionate, salvo che il fatto costituisca reato, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, così come era stato chiarito dal Ministero della Salute con l’O.M. del 6/8/2010.

Analoga sanzione è applicabile ai proprietari/detentori che non rendano disponibili, ai servizi veterinari o ai veterinari formalmente incaricati, gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado, o ancora ai proprietari/detentori degli equidi sieropositivi che movimentino tali animali in violazione delle norme di biosicurezza previste all’art. 4 del DM.

Per ogni altra violazione del DM si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 08.02.1954, n. 320).

Non sussistendo più la qualifica sanitaria di allevamento, permane l’obbligo di testare gli equidi introdotti senza test diagnostico nei tempi prescritti, ma tale obbligo non va necessariamente esteso nei confronti di tutto l’effettivo, purché risulti già sottoposto agli ordinari controlli periodici. In tal caso sul mod. A andrà indicato come motivo di prelievo “7 – compravendita”.

### **Misure in caso di focolaio**

Le misure sanitarie in caso di focolaio AIE sono dettagliatamente specificate nell'allegato 1 al DM a cui si rimanda.

La principale novità consiste nell'istituzione di due nuove categorie di aree, le ASA ed i Cluster di infezione. Al momento attuale in Piemonte sono presenti solo due ASA e nessun Cluster.

La frequenza dei controlli sierologici nelle ASA è stata specificata più sopra, mentre le misure di biosicurezza da applicare per il mantenimento di equidi sieropositivi per AIE sono dettagliate nell'allegato 2 al DM.

E' importante che i servizi veterinari delle ASL sul cui territorio sono presenti equidi sieropositivi provvedano a verificare semestralmente (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) il mantenimento delle condizioni di biosicurezza, compilando la scheda ministeriale (modulo C) in triplice copia di cui una da consegnare al proprietario/detentore, una da inviare allo scrivente settore ed una da conservare agli atti.

Lo scrivente settore andrà comunque immediatamente contattato in caso di nuove sieropositività per concordare caso per caso le misure sanitarie da adottare.

### **Controlli al macello**

Trattandosi di attività finalizzata ad individuare possibili focolai nelle aziende di origine, in sede di macellazione sono sottoposti a controllo tutti gli equidi nati ed allevati sul territorio nazionale, anche se di età inferiore a 12 mesi, purché mai controllati in precedenza.

Si forniscono di seguito le modalità operative:

1. il sangue è prelevato nella fase di dissanguamento, una provetta per ogni animale da sottoporre ad analisi;
2. deve essere compilato il mod. A indicando come motivo del prelievo "2 - Sorveglianza al mattatoio" sul quale deve essere riportato sia il codice del macello in cui si opera, sia quello dell'azienda di provenienza al fine di poter consentire il rintraccio degli animali stessi (quest'ultimo desunto dal Modello IV);
3. ogni provetta deve essere contrassegnata con il numero progressivo o l'intero codice identificativo del microchip dell'animale, come riportato sul mod. A;
4. il tutto deve essere mantenuto e trasportato al laboratorio preposto a temperatura di refrigerazione;

5. la carcassa ed i visceri sono liberalizzati al libero consumo.

Il controllo da effettuarsi in sede di macellazione è da intendersi come attività **straordinaria**, pertanto l'onere del controllo diagnostico rimane a carico dei proprietari/detentori.


Nel caso sia confermata la positività sierologica sul sangue prelevato al macello il **CRAIE** invia la comunicazione alla Regione e al Servizio veterinario territoriale in cui ha sede l'allevamento di origine per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, al Servizio che opera presso il **mattatoio**.

Per tutto quanto non specificato nella presente nota, e per quanto non in contrasto con il D.M. 3 febbraio 2016, restano in vigore le disposizioni emanate a livello regionale nel corso degli anni.

Vista l'importanza del contenuto della presente nota, se ne richiede la massima diffusione presso tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati.

Distinti saluti.

Gianfranco CORGIAT LOIA



EMF/PV/CR/AG/MN/gde